



CAPITOLATO
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

LOTTO 6 – Servizio sociale professionale



Società della Salute Pistoiese

PARTE GENERALE

Il presente Capitolato indica i requisiti minimi del Servizio che le offerte devono comunque garantire.

Art. 1

Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende:

Per "impresa" o "appaltatore" o "aggiudicatario" o "ditta aggiudicataria" "esecutore" o "operatore economico": l'impresa, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio che risulterà aggiudicatario e che, conseguentemente sottoscriverà il contratto.

Per "stazione appaltante", "SA", "amministrazione", "Consorzio", "SDS" o "SDS Pistoiese" o "ente": la Società della Salute Pistoiese che affida l'esecuzione del servizio dettagliato nel presente Capitolato.

Per "Capitolato": il presente atto.

Art. 2

Oggetto dell'appalto

L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza domiciliare consistente nell'erogazione di un complesso di interventi e servizi socio-assistenziali a sostegno dell'autonomia di persone anziane fragili o comunque persone non completamente autosufficienti, prese in carico dal servizio sociale professionale.

Art. 3

Durata

L'appalto ha una durata di 48 mesi con inizio presumibile il 1/07/2022 e termine il 30/06/2026.

Art. 4

Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il contratto stipulato con l'aggiudicatario potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento:

a) in caso di revisione del corrispettivo che potrà avvenire alle seguenti condizioni:

- la richiesta di revisione dovrà pervenire per PEC alla SDS Pistoiese;
- la revisione del corrispettivo avverrà sulla base di una istruttoria condotta dal responsabile dell'esecuzione del contratto tenuto conto di uno o di entrambi i seguenti parametri:
 - indice ISTAT – FOI superiore al 2%
 - rinnovi contrattuali che abbiano determinato l'aumento del costo del lavoro

Il corrispettivo offerto si intende invariabile ed in nessun caso suscettibile di revisione nel corso del primo anno (12 mesi) di validità del presente appalto;

- b) in caso di esercizio dell'opzione per servizi supplementari da parte del contraente originale, non inclusi nell'appalto iniziale, che si dovessero rendere necessari, ove un cambiamento del contraente risultasse impraticabile per motivi di continuità della presa in carico e del progetto personalizzato, per un importo non superiore a € 200.000,00 (IVA esclusa);
- c) nel caso in cui un nuovo contraente sostituisca quello a cui il la SDSP aveva inizialmente aggiudicato l'appalto per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni scissioni, acquisizione o insolvenza, e questi soddisfi i requisiti stabiliti inizialmente nell'avviso di gara e purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto;
- d) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 1, lett. e) dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, per importi non superiori a € 150.000,00 (IVA esclusa);
- e) ai sensi dell'art. 106, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.;
- f) inoltre, è fatta salva la possibilità di imporre all'appaltatore l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi del comma 12, dell'art. 106, D. Lgs. 50/2016.

Società della Salute Pistoiese

Art. 5

Condizioni generali dell'appalto

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con l'importo orario di aggiudicazione, tutti gli oneri, rischi e le spese relativi alla prestazione oggetto del presente capitolato, comprese le spese di carburante degli automezzi necessari per lo svolgimento del servizio.

L'importo orario viene corrisposto per un servizio frontale minimo di 55 minuti.

L'importo orario è comprensivo della programmazione, delle riunioni aziendali e degli incontri con il personale della Società della Salute o del Comune, della stesura delle relazioni e, più in generale, di tutto quanto afferisce al coordinamento.

1. L'appaltatore deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato che si ritengono livelli minimi di qualità del servizio.

Art. 6

Personale

L'appaltatore è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene, sicurezza e salute sul lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data della formulazione dell'offerta, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività lavorative, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto relativo al presente capitolato.

Tutte le prestazioni, le attività e le iniziative attuative del servizio saranno effettuate dall'aggiudicatario tramite personale coperto dalle assicurazioni di legge. Tutto il personale impiegato per il servizio deve essere adeguatamente preparato a svolgere i compiti previsti dal presente capitolato, nonché conoscere le norme di in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Gli addetti al servizio, fermi restando il rispetto delle competenze di indirizzo da parte del Consorzio e l'obbligo della fattiva collaborazione nei confronti del competente Servizio comunale, presteranno il proprio lavoro senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dello stesso Consorzio e risponderanno all'appaltatore.

Per l'espletamento dei servizi richiesti dal presente Capitolato, il personale della ditta appaltatrice dovrà essere inquadrato, in base alle mansioni svolte, al corrispondente livello retributivo, previsto dal vigente CCNL di categoria ed essere in possesso del titolo di studio e/o qualifica minimo richiesto per l'inquadramento.

Il personale dovrà essere sottoposto a formazione nel corso di vigenza dell'appalto.

L'impresa è obbligata ad attivare modalità e forme di controllo adeguate ed è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli utenti.

Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati l'Impresa s'impegna ad assicurare la continuità del rapporto operatore/servizio assegnato per l'intera durata del periodo di vigenza del contratto; l'impresa gestisce autonomamente i turni di lavoro e garantisce altresì la sostituzione tempestiva di operatori assenti con personale di pari qualità professionale.

L'impresa aggiudicataria garantisce che i propri operatori svolgano gli interventi con rispetto e cortesia agevolando gli utenti nell'esercizio dei loro diritti

Nello svolgimento delle funzioni i lavoratori devono rendere riconoscibile uno stile professionale adeguato utilizzando, tra l'altro, il cartellino di riconoscimento ben visibile.

E' facoltà della SDS chiedere l'allontanamento dal servizio degli operatori che abbiano violato obblighi di comportamento e/o contrattuali.

- Il personale dell'aggiudicatario è tenuto:
- al rispetto della persona, nel suo insieme
- a comportamenti e atteggiamenti flessibili qualora si presenti un'emergenza;
- al rispetto della puntualità;

Società della Salute Pistoiese

- al rispetto del segreto professionale;
- al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa per gli incaricati di pubblico servizio;
- al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
- ad un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con gli altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza.

Art. 7 Penalità

Nel caso si verificassero inadempimenti relativi a ritardi, deficienze o irregolarità nello svolgimento del servizio, imputabili all'appaltatore che non determinino la risoluzione del contratto, la stazione appaltante valuterà l'applicazione di una penale fino ad un massimo di € 1.000,00.

L'applicazione della penale sarà preceduta da contestazione scritta dell'inadempimento.

La penalità sarà applicata:

- Per interruzione o riduzione del Servizio senza una giustificata motivazione
- Per il comportamento scorretto degli operatori impiegati nel servizio
- In caso di mancata trasmissione dei report e relazioni relativi alle attività svolte, nonostante il sollecito

Il Responsabile del procedimento, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'aggiudicatario, potrà applicare la penalità per intero o in misura ridotta oppure decidere discrezionalmente di non applicarla qualora l'inadempimento sia risultato lieve e comunque non abbia comportato danni né disservizi all'ente.

Art. 8 Divieto di subappalto

E' vietato subappaltare o comunque cedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto della presente gara.

Art. 9 Risoluzione del contratto per inadempimento

La stazione appaltante ha il diritto di chiedere, in qualunque momento, la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.c. in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali.

Art. 10 Sicurezza del Lavoro

La SDS prima dell'aggiudicazione definitiva provvederà a controllare il rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria dei seguenti adempimenti, previsti dal D. Lgs. n. 81/2008:

1. la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
2. la nomina del medico competente nei casi previsti dalla legge;
3. la redazione del documento di valutazione dei rischi;
4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute.

La SDS provvederà alla comunicazione, dell'eventuale esito negativo della verifica di cui sopra, agli enti competenti materia di controllo.

L'Impresa dovrà inoltre fornire al proprio personale i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale) necessari per l'espletamento dei servizi appaltati come richiesto dal D. Lgs. n° 81/2008 e dalla normativa prevista dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Art. 11 Controversie – Foro competente

Per le eventuali controversie relative al presente capitolato e al relativo contratto, che le parti ritenessero di non poter risolvere in via amministrativa, sarà competente esclusivo il Foro di Pistoia.

Società della Salute Pistoiese

Art. 12 Recesso

La Società della Salute si riserva la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge e in caso di sopravvenute esigenze di superiore interesse pubblico. Resta fermo il diritto dell'aggiudicatario al pagamento delle prestazioni già rese; nessun indennizzo è dovuto al soggetto aggiudicatario.

Art. 13 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, la Ditta aggiudicataria assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compresa la stazione appaltante, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'aggiudicatario stessa e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi appaltati e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

Al fine di garantire una maggiore tutela dell'ente e dei terzi/utenti, la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare – o dimostrare di possedere – una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) per i rischi derivanti dal presente appalto.

La polizza dovrà prevedere esplicitamente nella descrizione del rischio l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Si precisa in proposito che:

- I. la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
 - ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **5.000.000,00** unico per sinistro
 - ✓ Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **2.600.000,00** unico per sinistro
 - ✓ Massimale per sinistro interessante entrambe le garanzie RCT ed RCO: € **5.000.000,00**
- II. in considerazione della tipologia dei servizi, la polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:
 - ✓ danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi;
 - ✓ danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione – che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo la Ditta aggiudicataria dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- ✓ l'Amministrazione pubblica sempre tenuta indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente – dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc.);
- ✓ le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nel contratto per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati o all'Amministrazione pubblica

Copia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici prima della stipulazione del contratto.

Art. 14 Fatturazione e pagamento dei corrispettivi

I corrispettivi si riferiscono a forniture di servizi prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente capitolato e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale, per il quale dovrà essere emessa regolare fattura elettronica.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato separando i pagamenti ovvero versando direttamente l'imponibile al fornitore e l'IVA direttamente all'Erario. A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura "Scissione dei pagamenti – art. 17 ter DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015). Il mancato rispetto delle disposizioni sospenderà il pagamento della fattura. La fattura dovrà inoltre riportare l'indicazione della banca (IBAN) e il numero di CIG.

Società della Salute Pistoiese

Il pagamento della prestazione avverrà solo a seguito dell'effettuazione della prestazione nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali.

All'appaltatore sarà riconosciuto un corrispettivo mensile corrispondente al numero di ore di prestazione assistenziale effettivamente svolte moltiplicato per il costo orario di aggiudicazione, la fatturazione dovrà essere emessa mensilmente, salvo diversi accordi.

Il costo del coordinamento è compreso nel costo orario dell'operatore domiciliare.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo fatture. Ogni fattura dovrà essere corredata da un resoconto/report delle ore effettuate, redatto secondo le modalità richieste dalla SDS.

Prima della liquidazione di ogni fattura, l'Amministrazione richiederà agli Enti competenti il DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) dell'impresa aggiudicataria che dovrà risultare regolare, pena l'impossibilità di procedere alla liquidazione.

Il prestatore del Servizio, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito dell'importo delle fatture, compreso il codice IBAN; in difetto di tale comunicazione, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data della contestazione dell'irregolarità da parte dell'Amministrazione.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale del soggetto appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e dichiara di aver adempiuto agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

L'appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

L'appaltatore dovendo eseguire attività di trattamento di dati personali, sarà nominato "Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; l'appaltatore si impegna ad accettare la designazione a responsabile del trattamento da parte dell'Amministrazione relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere tratti dall'appaltatore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, l'appaltatore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso l'Amministrazione potrà applicare le penali e potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza dei dati personali e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione contrattuale, comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13, c.1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss. mm. si informa che:

- a. la richiesta di dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura in oggetto;
- b. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria nel senso che l'interessato deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richieste;

Società della Salute Pistoiese

- c. la conseguenza dell'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura;
- d. i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale dell'ente partecipante al procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni; 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;
- e. la SDS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i soggetti che intendono concorrere alla procedura di gara che, prendendo parte alla stessa, possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del trattamento.

In particolare, la normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento per motivi legittimi, di richiedere l'aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati;

- f. soggetto attivo del trattamento dati è il Dirigente dell'ente.

Art. 16 Trasparenza

L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente, con la presentazione dell'offerta:

- a. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della gara di cui al presente capitolato;
- b. si obbliga ad informare immediatamente l'Amministrazione comunale di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione del presente servizio, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d. dichiara con riferimento alla presente gara di non aver in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

Qualora non risultasse veritiera anche una sola delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi a) e d) ovvero l'impresa aggiudicataria non rispettasse per tutta la durata del contratto gli impegni e gli obblighi di cui alle lettere b) e c), lo stesso contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civile, con facoltà della Società della Salute di incamerare la cauzione prestata.

Art. 17 Cessione del credito

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'appaltatore nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dell'art. 106 co. 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e i. In ogni caso è fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'appaltatore cedente. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Amministrazione comunale.

Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss. mm., il pagamento a favore dell'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni su c/c dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Lo strumento di pagamento riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

Società della Salute Pistoiese

L'appaltatore dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in ordine ai dati identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto

L'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 19

Opzione di proroga tecnica programmata ex art. 106 co.11 del D. Lgs. 50/2016

Esecuzione in via d'urgenza

L'aggiudicatario, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura per l'affidamento del servizio di cui al presente capitolato, è obbligato alla prosecuzione del servizio agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

Potrà essere disposto l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm.; tale esecuzione anticipata si intenderà sotto le riserve di legge.

Art. 20

Spese contrattuali

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di bollo e registro.

Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata.

Il contratto non potrà comunque essere stipulato prima di **trentacinque giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del Codice dei contratti pubblici.

Art. 21

Rinvio a norme di diritto vigenti

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) al Codice civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia

PARTE SPECIALE

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE per il territorio dell'Unione comuni appennino pistoiese

Art. 22

Oggetto e finalità del servizio

Il servizio ha come obiettivo il potenziamento del **servizio sociale professionale** facendo riferimento all'organizzazione professionale ed operativa definita dalla Società della Salute p.se. ed in forte interazione con la stessa.

La prestazione di servizio deve essere resa solo per i Comuni dell'Unione montana

Il servizio deve garantire la funzione primaria della presa in carico del soggetto singolo o nucleo familiare che rappresenta l'avvio del percorso personalizzato che si articola nelle seguenti fasi operative:

- a) Analisi della domanda
- b) Valutazione del bisogno
- c) Predisposizione del piano di intervento personalizzato

Società della Salute Pistoiese

- d) Richiesta di erogazione sostegni/servizi/interventi
- e) Erogazione prestazioni professionali di competenza (es: sostegno ed accompagnamento nella rimozione/riduzione del disagio mediante incontri, visite a domicilio ecc.)
- f) Gestione della cartella sociale dell'utente e chiusura del caso.
L'assistente sociale garantisce le prestazioni professionali di competenza ed è individuato quale responsabile del caso fermo restando l'approccio interdisciplinare di équipe nella gestione del caso, con tutti gli operatori e i servizi territoriali coinvolti a vario titolo
- g) Per i casi di emergenza, riconducibili a pronto intervento sociale, garantire i necessari interventi urgenti e indifferibili.

Art. 23

Territorio di espletamento del servizio

I servizi dovranno essere eseguiti nell'intero territorio dei Comuni di San Marcello-Piteglio, Abetone-Cutigliano, Sambuca Pistoiese.

Art. 24

Modalità di espletamento dei Servizi

In generale, per l'esecuzione del servizio sociale professionale, l'Aggiudicatario dovrà assicurare prestazioni legate a:

- lettura e decodifica della domanda
- valutazione del bisogno semplice e complesso
- attività di presa in carico dell'intero nucleo familiare
- predisposizione, sottoscrizione e condivisione dei progetti personalizzati, finalizzati ad intervenire sulle problematiche presenti e attivare strategie per la rimozione delle medesime
- gestione della cartella sociale, alimentazione del sistema informativo (della SdS p.se e/o del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per l'inserimento dei dati richiesti anche rispetto al monitoraggio dei singoli percorsi di inclusione.

Inoltre, il personale impiegato per l'attuazione del Servizio è tenuto a:

- garantire una reperibilità telefonica;
- a partecipare alle riunioni convocate dal responsabile del Progetto/contratto;
- a prendere parte agli incontri di auto-formazione, formazione professionale;
- ad utilizzare la modulistica fornita dalla Società della Salute p.se e il sistema informativo locale dei servizi sociali per l'inserimento dei dati a supporto della verifica dei patti e della spesa prevista,
- a provvedere all'adempimento dei monitoraggi fisici e di progetto.

Tutte le prestazioni di servizio devono essere svolte nel limite massimo delle ore settimanali stabilite, ivi comprese le situazioni in cui l'assistente sociale deve spostarsi per le visite domiciliari, riunioni, EM (equipe multidisciplinare) e ulteriori adempimenti professionali. Tutto ciò indicato, nel rispetto dell'organizzazione territoriale dell'Ambito territoriale p.se. Le ore settimanali eccedenti non saranno riconosciute e di conseguenza liquidate dal Consorzio pistoiese.